

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

N.120/GC/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa FRACCHIA Paola)



Comune di Guarene

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
RELATIVO AGLI INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE**

Articolo 1

Costituzione del fondo

In attuazione dell'art. 92 commi 5 e 6 del codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 una somma non superiore al 2 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale anche in economia, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, o della direzione dei lavori con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunta nel presente regolamento.

Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento.

Per importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si deve intendere l'importo a base d'asta (I.V.A., spese tecniche e imprevisti esclusi) come risultante dal quadro economico approvato dell'opera. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni di lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico degli stessi e dell'amministrazione nelle misure stabilite dalla legge. .

Articolo 2

Dipendenti dell'amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

1. Il fondo, come costituito dal precedente art.1 è ripartito tra:

- il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di cui all'art.10, comma 1, del D.lgs 163/2006;
- il personale dell'Ufficio tecnico comunale, debitamente incaricato, che ha redatto, o ha partecipato materialmente alla redazione, e firmato il progetto o il piano;
- il personale dell'Ufficio tecnico, debitamente incaricato, che ha predisposto il Piano di sicurezza e svolto la funzione di coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 14 agosto 1996, n.494;

- il personale dell'Ufficio tecnico, debitamente incaricato, che ha svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ai sensi dell'art.4 del D.L.vo n.494/1996;
- il personale dell'Ufficio tecnico debitamente incaricato della direzione dei lavori;
- il personale dell'Ufficio tecnico incaricato del collaudo;
- i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati.

Articolo 3

Opere o lavori e atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo

Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art.1:

a) opera o lavoro:

gli interventi previsti nel programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.lgs 163/2006 ;

gli interventi definiti quali lavori pubblici ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale;

i lavori da eseguirsi in economia, ai sensi del vigente regolamento comunale dei **lavori** in economia e che richiedano la redazione di progetto.;

i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui agli artt. 76 e segg del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350;

i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appalti annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale d'appalto o foglio di patti condizioni, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;

b) pianificazione urbanistica:

- il Piano Regolatore Generale e sue revisioni e varianti, come previsto dalla legge regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., ovvero varianti strutturali art, 17 c. 4, varianti obbligatorie c. 6, varianti parziali c.7, modificazioni che non costituiscono varianti c. 8;
- il Piano urbano del traffico ed i suoi aggiornamenti;
- il Piano Regolatore Cimiteriale;
- i Piani di lottizzazione d'ufficio
- i Piani di Recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata
- i Piani Particolareggiati
- i Piani per gli insediamenti produttivi
- I Piani di zona per l'edilizia economico e popolare;

- Le localizzazioni per gli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/1971 e s.m.i.;
- Gli altri Piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi;
- Il regolamento edilizio comunale e tutti i suoi aggiornamenti

Articolo 4

Ripartizione del fondo complessivo

1. La ripartizione del fondo di cui al precedente art.1, viene effettuata come segue:

a) la quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali :

responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 25%;

personale dell'Ufficio Tecnico che ha redatto il progetto: 50%;

personale dell'ufficio incaricato della direzione lavori e collaudo: 20%;

personale dell'Ufficio incaricato della sicurezza (D.L.vo n.494/1996): 5%;

qualora l'incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni , al responsabile unico del procedimento è riconosciuto il 40% dell'incentivo.

Qualora l'incarico affidato integralmente a tecnici esterni riguardi opere il cui importo di progettazione sia pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro al responsabile unico del procedimento è riconosciuto il 50% dell'incentivo in ragione anche della complessità degli atti di aggiudicazione dei lavori.

b) la quota di fondo relativo alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva viene ripartita nelle seguenti percentuali:

responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 25%;

personale dell'Ufficio tecnico che redatto il piano: 75%.

Articolo 5

Ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi collaboratori

1. La quota di fondo (25%) spettante al responsabile del procedimento dovrà essere a sua volta ripartita tra, il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola

opera o lavoro o piano urbanistico, in entità e modalità che stabilirà il Segretario Comunale, sentito il Responsabile dell'U.T.C. Settore LL.PP.

2. La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quelle da ripartirsi secondo il presente articolo.
3. Nel caso in cui, per carenza d'organico non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art.4 spetterà unicamente al medesimo.

Articolo 6

Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano

1. *Opera o lavoro.* – La quota di fondo (50%) assegnata per la redazione del progetto per ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita tra il progettista che ha sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro ed i suoi collaboratori nella seguente percentuale:

Progettista: 60%

Collaboratori: 40%

Qualora il progettista non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 3 spetterà unicamente al medesimo,;

2. *Atti di pianificazione urbanistica.* – : La quota di fondo (75%) assegnata per la redazione di atti di pianificazione urbanistica verrà ripartita tra il progettista che ha sottoscritto l'atto ed i suoi collaboratori nella seguente percentuale

Progettista: 60%;

Collaboratori 40%

Qualora il progettista non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 3 spetterà unicamente al medesimo.

Articolo 7

Ripartizione della quota spettante agli incaricati della direzione lavori e del collaudo (o redazione del certificato di regolare esecuzione)

1. La quota di fondo (20%) assegnata per la direzione lavori e collaudo (o redazione del certificato di regolare esecuzione) di ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita tra il direttore dei lavori e collaudatore (o redattore del certificato di regolare esecuzione) ed i suoi collaboratori nella seguente percentuale:

Direttore dei lavori e collaudatore (o redattore del certificato di regolare esecuzione): 60%

Collaboratori: 40%

Qualora il Direttore dei lavori e collaudatore (o redattore del certificato di regolare esecuzione) non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni

all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 3 spetterà unicamente al medesimo.

Articolo 8

Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori ed il collaudo

La quota del fondo (5%) assegnata per la redazione del piano di sicurezza di ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita tra il redattore e sottoscrittore del piano ed i suoi collaboratori nella seguente percentuale:

Redattore e sottoscrittore del piano: 60%

Collaboratori: 40%;

Qualora il Redattore e sottoscrittore del piano di sicurezza non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 3 spetterà unicamente al medesimo.

Articolo 9

Interventi parziali di progettazione Opera o lavoro.

1. Opera o lavoro

1.1 Nel caso che l'Ufficio Tecnico non intervenga in tutte e tre le fasi di progettazione di cui all'art.93 del D.lgs 163/2006, la quota del 2% verrà calcolata in base alle fasi progettuali eseguite direttamente, secondo le percentuali:

progetto preliminare: 20%;

progetto definitivo. 30%;

progetto esecutivo: 50%;

1.2 Nel caso di redazione di perizie, stime, capitolati d'oneri ecc per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, d'urgenza, in economia diretta e con cottimo fiduciario, per i quali non sono necessarie le tre fasi di progettazione, la quota del 2% verrà calcolata secondo una percentuale del 60%.

1.3 Nel caso vengano affidati a professionisti esterni stralci della fase di progettazione, la quota del 2% sarà riferita al solo importo delle opere progettate direttamente dall'Ufficio Tecnico e secondo le percentuali come sopra stabilite.

2. Atti di pianificazione urbanistica

2.1 Nel caso venga affidata al personale dell'Ufficio tecnico una sola parte dell'elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato od esecutivo la quota del 30% verrà riferita all'importo delle competenze che in

base alle vigenti tariffe professionali corrispondono alla parte di incarico affidati.

Articolo 10

Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione

1. Opera o lavoro.

La Giunta comunale, con specifico provvedimento individua il responsabile del procedimento e conferisce l'incarico della progettazione interna all'ente di un'opera o lavoro indicando fase e tempi della stessa (da concordarsi tra le parti) . Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in un altro provvedimento efficace ed esecutivo (PEG-PRO), sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.

2. Pianificazione urbanistica.

La Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua il responsabile del procedimento e conferisce l'incarico di elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato, esecutivo o di una fase di detti strumenti individuati, indicando i tempi ovvero i termini (da concordarsi tra le parti) .

Il Segretario Comunale o, in caso di nomina, il Direttore Generale sentito il responsabile dell'Ufficio tecnico settore urbanistica, individua con proprio provvedimento il gruppo di elaborazione del Piano ed il responsabile del gruppo, qualora necessario.

3. Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti.

3.1 Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

3.2 Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di queste, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conformi al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai

propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento. Per la ripartizione del fondo, l'individuazione del responsabile del procedimento o della progettazione ci si avvale delle procedure previste dal regolamento in vigore presso l'ente capofila, salvo specifica disposizione

3.3 Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

3.4 Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

4. Sottoscrizione e utilizzazione degli elaborati.

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico - settore LL.PP. e settore Urbanistica - che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione individuati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'ordine e Collegio Professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione.

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

5. Prestazioni professionali specialistiche

5.1 Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione

5.2 Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

5.3 Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivo per la progettazione è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:

a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

b)- per 0,85 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;

c)- per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive;

d)- qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni.

Articolo 11

Termini temporali e penalità

1. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi. I termini di cui ai punti 1.1 e 2.1 dell'art.11 del presente regolamento possono essere prorogati con provvedimento motivato, dal Responsabile unico del procedimento per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno).

Il provvedimento di proroga deve essere comunicato alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale o al Direttore Generale se nominato.

2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

- a)- ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
- b)- ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
- c)- ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
- d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
- e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri. La revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il responsabile unico del procedimento.

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

Articolo 12

Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a)- qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

b)- qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i

tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;

c)- nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

d)- qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il responsabile unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

3. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 12 punto 2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Articolo 13

Quantificazione dell'incentivo

1. Con l'approvazione, ai sensi delle vigenti leggi in materia, del progetto dell'opera o del lavoro o del Piano urbanistico viene quantificata l'entità dell'incentivo che concorre alla costituzione del fondo di cui all'art.1.
2. Tale quantificazione verrà calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come risultante dal quadro economico generale e come definito all'art.1 del presente regolamento

Articolo 14

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni piano urbanistico avverrà con provvedimento del Segretario Comunale , previa presentazione di specifica relazione del Responsabile del servizio competente, dopo la ripartizione del fondo in attinenza alle prescrizioni del presente regolamento.

1.2Opera o lavoro:

la liquidazione avverrà con cadenza semestrale, ovvero entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, ad intervenuta esecutività dei provvedimenti di approvazione degli atti tecnici cui la liquidazione si riferisce.

Pianificazione urbanistica:

la liquidazione avverrà con cadenza semestrale, ovvero entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, e comunque dopo la data di esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica.

Articolo 15

Cumulo di incarichi

1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge in ordine ai requisiti delle varie figure burocratiche, professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera o di un lavoro e per la pianificazione urbanistica, nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale degli uffici comunali.
2. Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, opere o piani, più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento.

Articolo 16

Norme transitorie

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d)- per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 56-bis e 58-bis della norma citata, come introdotti dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni statutarie.
E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.